

**ODG**  
**N. 1747**

Mantenimento dei valori di attenzione attualmente in vigore per i campi elettromagnetici a radiofrequenza e ripristino di misurazione nei 6 minuti di maggior traffico telefonico

*Presentato da:*

*BERTOLA GIORGIO (primo firmatario) 07/12/2023, FREDIANI FRANCESCA 11/12/2023*

*Richiesta trattazione in aula*

*Presentato in data 11/12/2023*

## **ORDINE DEL GIORNO**

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e*

*dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

trattazione in Aula

trattazione in Commissione

**OGGETTO:** *mantenimento dei valori di attenzione attualmente in vigore per i campi elettromagnetici a radiofrequenza e ripristino di misurazione nei 6 minuti di maggior traffico telefonico*

### **Premesso che:**

- Il Consiglio dell'Unione Europea con la Raccomandazione n. 1999/519/CE del 12 luglio 1999, riguardante la limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, afferma la necessità di **proteggere i cittadini dagli effetti negativi sulla salute derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici**;
- la protezione dalle esposizioni è **regolamentata in Italia dalla Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001** la quale si pone gli obiettivi di tutelare la salute e di promuovere sia la ricerca scientifica che l'innovazione tecnologica;
- con il D.P.C.M dell'8 luglio 2003, in applicazione delle restrizioni prestabilite nella Raccomandazione UE n. 1999/519/CE sono stati **fissati i limiti di esposizione** e i relativi valori di attenzione; inoltre, è stato aggiornato lo stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici;
- in **Piemonte**, la legge regionale n. 19 del 03 agosto 2004 (Vigente dal 25/03/2023) integra le norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico e disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti. In particolare, **la Regione fissa, sentite le province,**

**i criteri generali per la localizzazione degli impianti e gli standard urbanistici** unitamente ai **criteri per l'individuazione di aree sensibili** (ovvero aree di particolare densità infrastrutturale o con servizi collettivi dedicati alla tutela della salute o alla popolazione infantile per le quali la pubblica amministrazione prevede l'adozione di localizzazioni alternative) e le misure di cautela da adottarsi in esse.

### ***Evidenziato che***

- **la legge nazionale fissa attualmente il livello di attenzione a 6 V/m** (volt/metro) da osservare **in tutti gli ambiti** con permanenza umana prolungata fino ad almeno 4 ore giornaliere per le frequenze 100 KHz-300Ghz;
- il suddetto limite è stato già di fatto modificato con la legge n. 221/2012, che ha introdotto la modalità di effettuare la misura come media su 24 ore, anziché sui 6 minuti nelle ore di maggiore traffico telefonico, stabiliti originariamente. In questa maniera, data l'ampiezza del periodo su cui viene effettuata la media e per la ragione che di notte il traffico telefonico è scarso, di fatto **è possibile che durante il giorno si tocchino picchi di esposizione superiori ai 6 V/m, pur rientrando la media su 24 ore** nei limiti fissati dalla legge;
- il limite dei 6 V/m è stato stabilito come un compromesso ragionevole fra il principio di precauzione e le esigenze tecniche e tecnologiche; quindi, **non è nemmeno certo che tale valore sia completamente cautelativo, soprattutto nei confronti di categorie particolarmente fragili**, come anziani, malati, madri in gravidanza e bambini, portatori di pacemaker e persone elettrosensibili (ovvero con una particolare sensibilità ai campi elettromagnetici).

### ***Preso atto che***

- **gli Stati membri sono responsabili della definizione delle loro politiche in materia di sanità**, incluso il riconoscimento di malattie o sindromi specifiche.
- **alcuni Paesi europei hanno stabilito livelli di esposizione più cautelativi** di quelli italiani, come ad esempio la Svizzera con 5 V/m;
- **molti esponenti del mondo scientifico**, associativo e dei comitati si stanno esprimendo per mantenere i valori di attenzione

cautelativi per i valori di campo elettromagnetico (CEM) di 6 V/m e **chiedono di procedere nelle ricerche sperimentali** per approfondire i possibili impatti dei CEM sulla salute.

***Considerato che***

è in corso alle camere parlamentari l'iter di approvazione del cosiddetto **DDL Concorrenza** (DDL n. 795 recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022») che è stato licenziato in data 15 novembre scorso dal Senato con un emendamento che prevede la modifica dei limiti di emissione elettromagnetica dagli attuali 6 V/m ai 15 V/m,

***il Consiglio regionale,***

***impegna la Giunta regionale***

- a **sollecitare il Governo** in tutte le sedi istituzionali opportune e nella conferenza Stato-Regioni **a mantenere i valori di attenzione per i campi elettromagnetici a radiofrequenza attualmente in vigore, ovvero 6 V/m;**
- a chiedere che la **modalità di misurazione di tale valore**, che attualmente avviene come media su 24 ore, **torni ad essere svolta come media nei 6 minuti** nelle ore di maggiore traffico telefonico.